

REGOLAMENTO (CE) N. 254/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2) Il 30 novembre 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (nel prosieguo «IFRIC 12»). L'IFRIC 12 è un'interpretazione che fornisce chiarimenti sulle modalità per applicare disposizioni degli International Reporting Financial Standards (IFRS) già omologati dalla Commissione ad accordi per servizi in concessione. L'IFRIC 12 illustra come rilevare l'infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario e chiarisce la distinzione fra le varie fasi di un accordo per servizi in concessione (costruzione/gestione) e le modalità per rilevare in ciascun caso entrate e spese. Distingue due modi per rilevare l'infrastruttura e le entrate e spese connesse («modelli» di attività finanziarie e attività immateriali) in funzione del grado di incertezza cui è esposto il concessionario per quanto riguarda le entrate future.

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 12 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della

consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4) L'adozione dell'IFRIC 12 comporta di conseguenza modifiche all'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1, all'IFRIC 4 e all'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5) Resta inteso che le imprese possono applicare o continuare ad applicare l'IFRIC 12.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 Accordi per servizi in concessione viene inserita come indicato all'allegato del presente regolamento;

(2) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRIC 4 e l'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29 sono modificati in conformità dell'Appendice B dell'IFRIC 12 di cui all'allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

Articolo 2

Le società applicano l'IFRIC 12 che figura nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRIC 12	Interpretazione IFRIC 12 <i>Accordi per servizi in concessione</i>
----------	--

INTERPRETAZIONE IFRIC 12***Accordi per servizi in concessione***

RIFERIMENTI

- *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*
- IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*
- IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative*
- IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*
- IAS 11 *Commesse a lungo termine*
- IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*
- IAS 17 *Leasing*
- IAS 18 *Ricavi*
- IAS 20 *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica*
- IAS 23 *Oneri finanziari*
- IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*
- IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività*
- IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*
- IAS 38 *Attività immateriali*
- IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*
- IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing*
- SIC-29 *Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione*

PREMESSA

- 1 In molti paesi l'infrastruttura per i servizi pubblici, ad esempio strade, ponti, tunnel, prigioni, ospedali, aeroporti, impianti di distribuzione idrica, reti per la fornitura di energia e le telecomunicazioni, è realizzata e gestita, per tradizione, dal settore pubblico, che ne ha curato anche la manutenzione, e finanziata tramite stanziamenti del bilancio pubblico.
- 2 In alcuni paesi i governi hanno introdotto accordi contrattuali per servizi in concessione al fine di incentivare la partecipazione del settore privato allo sviluppo, al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione di tale infrastruttura. L'infrastruttura può già esistere o può essere realizzata durante il periodo dell'accordo per servizio in concessione. Un accordo che rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione coinvolge generalmente un'entità del settore privato (concessionario) che realizza l'infrastruttura utilizzata per fornire il servizio pubblico o la migliora (ad esempio incrementandone le capacità) e che gestisce e cura la manutenzione dell'infrastruttura per un determinato periodo di tempo. Il concessionario riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell'accordo. L'accordo è disciplinato da un contratto che fissa livelli di prestazioni, meccanismi per l'aggiustamento dei prezzi e accordi per l'arbitrato delle vertenze. Tale accordo viene spesso descritto come accordo per servizio in concessione di «costruzione-gestione», «riattamento-gestione» o «da pubblico a privato».
- 3 Una caratteristica di questi accordi di servizi è la natura di servizio pubblico dell'obbligazione assunta dal concessionario. La politica d'interesse pubblico è che i servizi relativi all'infrastruttura devono essere forniti al pubblico, indipendentemente dall'identità della parte che li gestisce. L'accordo di servizio obbliga contrattualmente il concessionario a fornire i servizi al pubblico per conto dell'entità del settore pubblico. Altre caratteristiche comuni sono le seguenti:
 - a) la parte che dà il servizio in concessione (il concedente) è un'entità del settore pubblico, incluso un organismo governativo, o un'entità del settore privato alla quale è stata delegata la responsabilità per il servizio;
 - b) il concessionario è responsabile almeno in parte della gestione dell'infrastruttura e dei servizi collegati e non opera semplicemente da agente per conto del concedente;

- c) il contratto fissa i prezzi iniziali che devono essere applicati dal concessionario e regola le revisioni dei prezzi per la durata dell'accordo di servizio;
- d) il concessionario è tenuto a riconsegnare l'infrastruttura al concedente in una determinata condizione, alla scadenza dell'accordo dietro un compenso incrementale modesto o nullo, indipendentemente dalla parte che abbia inizialmente finanziato l'infrastruttura.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4 La presente Interpretazione fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari degli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.
- 5 La presente Interpretazione si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:
 - a) il concedente controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
 - b) il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.
- 6 L'infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da pubblico a privato per la sua intera vita utile (l'intera vita delle attività) rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione se le condizioni di cui al paragrafo 5(a) sono soddisfatte. I paragrafi AG1-AG8 forniscono linee guida per determinare se, e in che misura, gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato rientrino nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.
- 7 La presente Interpretazione si applica sia:
 - a) all'infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell'accordo di servizio; sia
 - b) alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell'accordo di servizio.
- 8 La presente Interpretazione non specifica il criterio di contabilizzazione di infrastrutture possedute e rilevate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari prima della sottoscrizione dell'accordo di servizio. A tale tipo di infrastruttura si applicano le disposizioni per lo storno degli IFRS (indicate nello IAS 16).
- 9 La presente Interpretazione non tratta i criteri di contabilizzazione adottati dai concedenti.

PROBLEMI

- 10 La presente Interpretazione fissa i principi generali per rilevare e valutare gli obblighi e i diritti connessi negli accordi per servizi in concessione. Le disposizioni riguardanti le informazioni integrative da fornire in merito agli accordi per servizi in concessione sono indicate nel SIC-29 *Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione*. I problemi trattati nella presente Interpretazione sono:
 - a) il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura;
 - b) la rilevazione e la valutazione del corrispettivo contrattuale;
 - c) i servizi di costruzione o miglioria;
 - d) i servizi di gestione;
 - e) gli oneri finanziari;
 - f) il trattamento contabile successivo di un'attività finanziaria e di un'attività immateriale; e
 - g) gli elementi forniti al concessionario dal concedente.

INTERPRETAZIONI

Trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura

- 11 Le infrastrutture rientranti nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione non devono essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario ha accesso alla gestione dell'infrastruttura, per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto.

Rilevazione e valutazione del corrispettivo dell'accordo

- 12 Secondo i termini degli accordi contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione, il concessionario opera come prestatore di servizi. Il concessionario realizza o migliora l'infrastruttura (servizi di costruzione o miglioria) utilizzata per fornire un servizio pubblico e si occupa della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura (servizi di gestione) per un determinato periodo di tempo.
- 13 Il concessionario deve rilevare e valutare i ricavi per i servizi che presta conformemente agli IAS 11 e 18. Se il concessionario presta più di un servizio (servizi di costruzione o miglioria e servizi di gestione) nel quadro di un unico contratto o accordo, il corrispettivo ricevuto o da ricevere deve essere allocato con riferimento al *fair value* (valore equo) dei relativi servizi prestati se gli importi possono essere identificati separatamente. La natura del corrispettivo ne determina il successivo trattamento contabile. La successiva contabilizzazione del corrispettivo ricevuto come attività finanziaria e come attività immateriale viene descritta nel dettaglio nei paragrafi 23-26.

Servizi di costruzione o miglioria

- 14 Il concessionario deve contabilizzare i ricavi e i costi relativi ai servizi di costruzione o miglioria conformemente allo IAS 11.

Corrispettivo dato dal concedente al concessionario

- 15 Se il concessionario fornisce servizi di costruzione o miglioria, il corrispettivo che ha ricevuto o riceverà deve essere rilevato al suo *fair value* (valore equo). Il corrispettivo può consistere in diritti su:
- a) un'attività finanziaria, o
 - b) un'attività immateriale.
- 16 Il concessionario deve rilevare un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi di costruzione; la possibilità del concedente di evitare il pagamento è limitata, se non nulla, perché di consueto l'accordo è esecutivo per legge. Il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide se il concedente si impegna contrattualmente a versare al concessionario (a) importi specificati o determinabili o (b) la differenza, qualora esista, tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e gli importi specificati o determinabili, anche se il pagamento è subordinato alla condizione che il concessionario assicuri che l'infrastruttura rispetti determinati requisiti di qualità ed efficienza.
- 17 Il concessionario deve rilevare un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il diritto di far pagare gli utenti del servizio pubblico non è un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizza il servizio.
- 18 Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, è necessario contabilizzare separatamente ciascuna componente del corrispettivo del concessionario. Il corrispettivo ricevuto o da ricevere per entrambe le componenti deve essere rilevato inizialmente al *fair value* (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere.
- 19 La natura del corrispettivo dato dal concedente al concessionario deve essere determinata con riferimento ai termini del contratto e, quando esista, al diritto contrattuale rilevante.

Servizi di gestione

- 20 Il concessionario deve contabilizzare i ricavi e i costi relativi ai servizi di gestione conformemente allo IAS 18.

Obblighi contrattuali a ripristinare un determinato livello di funzionalità dell'infrastruttura

- 21 Come condizione prevista dalla licenza, il concessionario può avere l'obbligo contrattuale (a) di mantenere l'infrastruttura ad un determinato livello di funzionalità o (b) di riportare l'infrastruttura in una determinata condizione prima di riconsegnarla al concedente alla scadenza dell'accordo di servizio. Questi obblighi contrattuali a mantenere o ripristinare l'infrastruttura, eccetto per eventuali migliorie (vedere paragrafo 14), devono essere rilevati e valutati conformemente allo IAS 37, ovvero alla migliore stima dei costi che sarebbero necessari per assolvere l'obbligazione attuale alla data del bilancio.

Oneri finanziari sostenuti dal concessionario

- 22 Conformemente allo IAS 23, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti a meno che il concessionario abbia un diritto contrattuale a ricevere un'attività immateriale (il diritto a far pagare gli utenti del servizio pubblico). In questo caso, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere capitalizzati durante la fase di costruzione dell'accordo conformemente a tale Principio.

Attività finanziaria

- 23 Gli IAS 32 e 39 e l'IFRS 7 si applicano all'attività finanziaria rilevata secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 18.
- 24 L'importo dovuto dal concedente, o su sue istruzioni, è contabilizzato conformemente allo IAS 39 come:
- un finanziamento o un credito;
 - un'attività finanziaria disponibile per la vendita; ovvero
 - un'attività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico, qualora sia stato così designato al momento della sua rilevazione iniziale, se sono soddisfatte le condizioni per tale classificazione.
- 25 Se l'importo dovuto dal concedente è contabilizzato come finanziamento o credito, o come attività finanziaria disponibile per la vendita, lo IAS 39 prevede che gli interessi calcolati in base al criterio dell'interesse effettivo debbano essere rilevati nel conto economico.

Attività immateriale

- 26 Lo IAS 38 si applica all'attività immateriale rilevata secondo i paragrafi 17 e 18. I paragrafi 45-47 dello IAS 38 forniscono linee guida in materia di valutazione delle attività immateriali acquisite in cambio di attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie.

Elementi forniti al concessionario dal concedente

- 27 Conformemente al paragrafo 11, non sono rilevati come immobili, impianti e macchinari del concessionario gli elementi dell'infrastruttura ai quali il concedente permette che il concessionario abbia accesso ai fini dell'accordo di servizio. Il concedente può altresì fornire altri elementi al concessionario, che quest'ultimo può tenere o trattare come meglio ritiene. Se tali attività costituiscono parte del corrispettivo che il concedente deve pagare per i servizi non sono contributi pubblici ai sensi dello IAS 20; esse sono rilevate come attività del concessionario, valutate al *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Il concessionario deve rilevare una passività per gli obblighi non assolti che ha assunto in cambio delle attività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 28 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2008 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2008, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 29 Fermo restando il paragrafo 30, i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati secondo lo IAS 8, cioè retroattivamente.
- 30 Se, per un particolare accordo di servizio, il concessionario non può applicare la presente Interpretazione retroattivamente all'inizio del primo degli esercizi presentati, esso deve:
- rilevare le attività finanziarie e immateriali che esistevano all'inizio del primo degli esercizi presentati;
 - utilizzare i precedenti valori contabili di tali attività finanziarie e immateriali (in qualunque modo siano state classificate in precedenza) come loro valori contabili a tale data; e
 - verificare a tale data se le attività finanziarie e immateriali rilevate abbiano subito una riduzione di valore, a meno che ciò non sia fattibile, nel qual caso gli importi devono essere verificati per riduzione di valore all'inizio del periodo corrente.

*Appendice A***GUIDA OPERATIVA**

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafo 5)

- AG1. Il paragrafo 5 della presente Interpretazione specifica che un'infrastruttura rientra nell'ambito di applicazione dell'Interpretazione quando vengono rispettate le condizioni seguenti:
- il concedente controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e

- b) il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.
- AG2. Il controllo o la regolamentazione di cui alla lettera a) potrebbe avvenire per contratto o in altro modo (ad esempio tramite un'autorità di regolamentazione) ed include il caso in cui il concedente acquista tutta la produzione nonché quello in cui una parte o tutta la produzione è acquistata da altri utenti. Ai fini del rispetto di questa condizione, il concedente e qualsiasi parte correlata devono essere considerati congiuntamente. Se il concedente è un'entità del settore pubblico, il settore pubblico nel suo insieme, compresa qualsiasi autorità di regolamentazione che agisca nel pubblico interesse, deve essere considerato come correlato al concedente ai fini della presente Interpretazione.
- AG3. Ai fini della condizione di cui alla lettera a), il concedente non deve necessariamente avere il controllo completo del prezzo: è sufficiente che il prezzo sia regolamentato dal concedente, tramite un contratto o un'autorità di regolamentazione, ad esempio mediante «price cap» (meccanismo di aggiustamento del prezzo). Tuttavia la condizione deve essere applicata alla sostanza dell'accordo. Caratteristiche non sostanziali, ad esempio un «cap» che si applichi solo in circostanze remote, devono essere ignorate. Per contro, se ad esempio un contratto sembra attribuire al concessionario la libertà di fissare i prezzi, ma qualsiasi utile in eccesso è restituito al concedente, i proventi del concessionario sono regolamentati e l'elemento della condizione riguardante il prezzo è soddisfatto.
- AG4. Ai fini della condizione di cui alla lettera b), il controllo del concedente su qualsiasi interessenza residua significativa dovrebbe sia restringere la possibilità pratica del concessionario di vendere o impegnare l'infrastruttura, sia dare al concedente un diritto continuativo di utilizzo per tutto il periodo dell'accordo. L'interessenza residua nell'infrastruttura è il valore corrente stimato dell'infrastruttura come se avesse già l'anzianità e fosse nella condizione prevista alla data di scadenza dell'accordo.
- AG5. Il controllo dovrebbe essere distinto dalla gestione. Se il concedente mantiene sia il grado di controllo descritto al paragrafo 5(a) sia qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura, il concessionario si limita a gestire l'infrastruttura per conto del concedente - anche se in taluni casi può disporre di un'ampia discrezione manageriale.
- AG6. L'assieme delle condizioni di cui alla lettera a) e b) identifica se l'infrastruttura, compresa qualsiasi sostituzione necessaria (vedere paragrafo 21), è controllata dal concedente per tutta la sua vita economica. Ad esempio, se il concessionario deve sostituire parte di un elemento dell'infrastruttura nel periodo di durata dell'accordo (ad esempio lo strato superiore di una strada o il tetto di un edificio), l'elemento dell'infrastruttura deve essere considerato come un tutt'uno. Pertanto la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta per l'intera infrastruttura, compresa la parte che è sostituita, se il concedente controlla qualsiasi interessenza residua significativa nella sostituzione finale di tale parte.
- AG7. Talvolta l'uso dell'infrastruttura è regolamentato parzialmente nel modo descritto al paragrafo 5(a) e parzialmente non regolamentato. Tuttavia questi accordi assumono una varietà di forme:
- a) qualsiasi infrastruttura che sia fisicamente separabile e possa essere gestita indipendentemente e rientri nella definizione di unità generatrice di flussi finanziari ai sensi dello IAS 36 deve essere analizzata separatamente se è utilizzata integralmente a fini non regolamentati. Ciò potrebbe valere ad esempio per un'ala privata di un ospedale, laddove il resto dell'ospedale è utilizzato dal concedente per la cura di pazienti pubblici;
 - b) qualora attività puramente accessorie (ad esempio un negozio situato in un ospedale) non siano regolamentate, la verifica del controllo deve avvenire come se tali servizi non esistessero, poiché nei casi in cui il concedente controlla i servizi nel modo descritto al paragrafo 5, l'esistenza delle attività accessorie non riduce il controllo dell'infrastruttura da parte del concedente.
- AG8. Il concessionario può avere il diritto di utilizzare l'infrastruttura separata di cui al paragrafo AG7(a) o le strutture utilizzate per fornire i servizi accessori non regolamentati di cui al paragrafo AG7(b). In entrambi i casi, vi può essere in sostanza un leasing dal concedente al concessionario, che deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dallo IAS 17.

Appendice B

MODIFICHE APPORTATE ALL'IFRS 1 E AD ALTRE INTERPRETAZIONI

Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2008. Qualora un'entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

- B1 L'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come descritto di seguito. Il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.

Il paragrafo 9 è modificato come segue:

- 9 Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neoutilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi 25D, 25H, 34A e 34B.

Al paragrafo 12(a), il riferimento ai paragrafi 13-25G è modificato in «13-25H».

Al paragrafo 13, i sottoparagrafi k) e l) sono modificati e il sottoparagrafo m) è inserito come segue:

- k) leasing (paragrafo 25F); e
- l) valutazione al *fair value* (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 25G); e
- m) attività finanziaria o attività immateriale contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione* (paragrafo 25H).

Dopo il paragrafo 25G, si aggiungono un nuovo titolo e il paragrafo 25H, come indicato di seguito:

Accordi per servizi in concessione

25H Un neoutilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell'IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*.

B2 L'IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing* è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 4 è modificato come segue (il nuovo testo è sottolineato):

- 4 La presente Interpretazione non si applica agli accordi che:
 - a) sono, o contengono, leasing esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17; o
 - b) sono accordi per servizi in concessione da pubblico a privato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*.

B3 Il SIC-29 *Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione* è modificato come indicato di seguito (nei paragrafi modificati il testo nuovo è sottolineato).

Il titolo è modificato in *Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative*.

Nei paragrafi 1-6, i riferimenti a «concessore» sono modificati in «concedente» (*).

Al paragrafo 6, il sottoparagrafo d) è modificato e il sottoparagrafo e) è inserito come segue:

- d) i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo; e
- e) le modalità di classificazione dell'accordo di servizio.

Dopo il paragrafo 6, un nuovo paragrafo 6A è inserito come segue:

6A Il concessionario deve indicare l'importo dei ricavi e degli utili o delle perdite rilevati nel periodo a seguito dello scambio di servizi di costruzione per un'attività finanziaria o un'attività immateriale.

(*) Il testo inglese prevede anche la modifica del termine «concession operator» con il termine «operator». Questa modifica non è rilevante per la traduzione italiana.